NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI PER SUNTO

Con ricorso iscritto al n. 8270/2021 R.G., notificato ritualmente all'Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t. e ai sigg.ri REGINE dr Gaetano, MASTROBERTI dr Antonio, COLACI dr Elisabetta, MARINI dr Gabriele, MORANDINI dr Simona, la dr Magda MANFREDI, nata a Cosenza (CS) il 31.08.1965 e residente in Castrovillari in via Magna Grecia n.7, c.f. MNFMGD65M71D086Q, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce a ricorso, anche disgiuntamente, dagli avv. Natalina Raffaelli del Foro di Catanzaro e avv. Alessandro Lipani del Foro di Napoli, ha adito il TAR Lazio-Roma, per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", e gli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti prima attribuitale e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del concorso; per quanto di rilevanza dello stesso bando di concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e per la declaratoria del suo diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso; nonché per l'annullamento degli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni, tuttora sconosciuti, e della graduatoria finale nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e vittoria di spese di giudizio

FATTO

La ricorrente dr Magda Manfredi ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall'Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, collocandosi utilmente nella graduatoria di merito con punti 73,37, al secondo posto tra i candidati interni riservatari, giusta graduatoria dei vincitori pubblicata in data 30.06.2021.

Con l'impugnato provvedimento n. 0173327 del 30.06.2021, il Direttore dell'Agenzia procedeva alla rettifica della graduatoria già approvata, disponendo l'esclusione della dr Manfredi dal novero dei vincitori, in quanto non avrebbero avuto diritto al beneficio della riserva, non avendo "adempiuto all'onere stabilito dall'art. 9 del bando di concorso nel termine ivi previsto".

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 16 del d.p.r. n.487/1994, dell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, dell'art. 24 del d.lgs. n.150/2009, nonché degli artt. 1 e 9 del bando di concorso – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto

Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 150/2009 sussiste l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di coprire, a decorrere dal 01.01.2010, i posti disponibili nella dotazione organica attraverso pubblici concorsi con riserva, non superiore al 50 per cento, a favore del personale interno, in deroga alla norma generale dettata dall'art. 52, comma 1 bis del TU pubblico impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni una semplice facoltà; si tratta di norma collocata nel Titolo III, dedicato al sistema premiale, senza dubbio sorretta dalla finalità di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione.

2. Ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.p.r. n.487/1994 e dell' art. 9 del bando di concorso – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.

La ricorrente non soltanto ha "dichiarato" nella domanda di partecipazione al concorso di essere dipendente di ruolo dell'Agenzia delle Entrate dal 22.02.1999 quale Funzionario di terza Area nelle posizioni economiche F4 ed F5, ma l'ha anche "certificato", allegando la documentazione relativa al proprio curriculum lavorativo-professionale su modello predisposto dall'Agenzia, nel quale in automatico vengono indicate la data di assunzione e quelle di inquadramento nel profilo e nel livello giuridico ed economico, unitamente all' autodichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, accompagnata dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, così manifestando la propria volontà di partecipare alla selezione riservata al personale interno e anticipando il termine indicato all'art. 9 del Bando di concorso, dovendosi escludere qualsiasi eccesso di formalismo nell'interpretazione del bando di concorso, in favore di un criterio di tipo "sostanziale", ispirato ai principi di leale collaborazione dell'Amministrazione, necessaria in una procedura concorsuale protrattasi per oltre undici anni.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 e degli artt. 1, 9 e 14 del bando della procedura – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di pubblico interesse

Non è contestato dall'Agenzia delle Entrate che la dr Manfredi avesse diritto a concorrere per i posti destinati al personale interno.

L'assunto dell'Amministrazione che la stessa non avrebbe prodotto i titolo per usufruire della riserva nel termine di 15 giorni dall'espletamento della prova orale è falso e totalmente illegittimo: la dr Manfredi ha certificato in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000 i titoli di studio, lavorativi e professionali posseduti, allegando il curriculum nel formato predisposto dall'Agenzia, che vi ha direttamente inserito la data di assunzione e di inquadramento nella posizione economica posseduta; illegittimo, perché, <u>in violazione dell'art.14 del bando di concorso, intitolato "Norme di salvaguardia", che espressamente dispone che si applichino, per quanto</u>

non previsto dallo stesso bando, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale, che vietano alla Pubblica Amministrazione di gravare il cittadino dell'onere di produrre documentazione di cui abbia già il possesso o per la quale sia competente per la certificazione.

Ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. n. 487/1994, che l'art. 9 del bando ricalca e che deve ritenersi applicabile in virtù dell'esplicito richiamo del successivo art. 14, la produzione della documentazione relativa al titolo di riserva o preferenza "non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.", e pertanto, non sussisteva alcun obbligo di trasmissione della documentazione a comprova del possesso del titolo di riserva, trattandosi di titolo relativo a esperienze lavorative nell'ambito della medesima Amministrazione che gestisce la procedura, la quale avrebbe pertanto dovuto acquisirne d'ufficio la documentazione a comprova, per come è ormai principio generale e acquisito dell'attività amministrativa, senza inutilmente appesantire l'iter burocratico.

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 del bando – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

L'Agenzia non ha mai provveduto a comunicare ai candidati le modalità di pubblicazione, né la collocazione dell'elenco dell'esito della prova; il dies a quo del termine previsto dall'art. 9 del bando non è pertanto quello successivo all'espletamento della prova orale il "giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo". Peraltro, la dr Manfredi ha provveduto a trasmettere la dichiarazione relativa al possesso del titolo di riserva e di preferenza a parità di punteggio ben prima della conclusione delle prove orali.

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 6, co. 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 241/1990. - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 2, dell'art. 97 e dell'art. 111 Cost. – Violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU - Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse

I principi di pubblicità e di trasparenza e di collaborazione e buona fede, sanciti dall'art. 2, 97 e 111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU, vietano comportamenti che possano aggravare il procedimento amministrativo e ingenerare incertezza, per cui incombeva all'Amministrazione l'obbligo di richiamare l'attenzione di ogni candidato sul disposto dell'art.9 del bando, invitandolo a produrre la documentazione relativa ai titoli posseduti, e sulle conseguenze in caso di inottemperanza, e a esplicitare – se tale era l'interpretazione data dall'ufficio al combinato disposto degli art. 9 e 14 del bando – la deroga alle disposizioni normative vigenti in materia di pubblico concorso, consentendole di regolarizzare la documentazione ovvero, avendo la ricorrente già spontaneamente prodotto la dichiarazione, di tenerne conto, in applicazione del principio del *favor partecipationis* di cui l'istituto del soccorso istruttorio è applicazione.

La ricorrente ha impugnato per quanto di ragione la *lex specialis* della procedura per cui è causa, ed in particolare dell'art. 9 del bando di concorso, nella parte in cui, <u>in violazione delle norme in rubrica</u>, ha previsto il necessario invio nel termine di 15 giorni, a pena di esclusione, dei documenti in carta semplice o delle dichiarazioni sostitutive da cui risulti il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, anche laddove la relativa informazione ed i relativi riscontri siano relativi a notizie, atti e documenti formati dall'Agenzia stesso ovvero in suo possesso; illegittimità che inficia e rende illegittimi i provvedimenti impugnati.

6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Illegittimità derivata

Le norme di cui all'art. 18 della L. n. 241/1990, all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ed al primo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, (divieto per le Amministrazioni di richiedere la produzione o l'autocertificazione di notizie e/o atti di cui la stessa è già in possesso) sono autoesecutive e devono essere applicate indipendentemente dall'espressa previsione del bando.

E il bando stesso <u>deve</u> essere interpretato in modo conforme a legge, nel senso che la previsione dell'obbligatorietà dell'autocertificazione sussiste solo nel caso in cui si tratti di titoli correlati a fatti e documentazione che non sono già conosciuti ovvero in possesso dell'Amministrazione.

Ove non dovesse accedersi alla prospettata interpretazione conforme a legge, deve allora ritenersi l'illegittimità della *lex specialis* della procedura per cui è causa, ed in particolare dell'art. 9 del bando di concorso, che espressamente la dr Manfredi ha impugnato nella parte in cui, <u>in violazione delle norme in rubrica</u>, ha previsto il necessario invio nel termine di 15 giorni, a pena di esclusione, dei documenti in carta semplice o delle dichiarazioni sostitutive da cui risulti il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, anche laddove la relativa informazione ed i relativi riscontri siano relativi a notizie, atti e documenti formati dall'Agenzia stesso ovvero in suo possesso.

7. Eccesso di potere per errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Disparità di trattamento

La dr Manfredi è in possesso di laurea conseguita con punteggio superiore a 105/110; è in possesso di abilitazione all'esercizio della professione forense; è in possesso di diploma di Master di specializzazione in Contabilità e bilancio della Scuola di Formazione IPSOA, di diploma del Corso di Alta Formazione in diritto societario presso l'Università Alma Mater di Bologna; ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale conseguendone il diploma con massima votazione; a numerosissimi corsi di aggiornamento e professionali; ha fatto parte di diversi gruppi di lavoro, ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Crotone e prima molteplici incarichi di reggenza dell'Ufficio di Rossano; ha svolto incarichi di docenza; è stata componente del Nucleo di valutazione e componente dell'Osservatorio Regionale per l'adeguamento degli studi di settore; vanta almeno una pubblicazione sul sito intranet dell'Agenzia; eppure la Commissione d'esame ha riconosciuto alla dipendente solo 0,87 punti, pur disponendo di un range di punteggio per titoli di 100 punti, suddivisi in 20 punti per titoli accademici e di studio; 30 punti per titoli di servizio; 10 punti per incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni; 10 punti per

pubblicazioni scientifiche e accademiche; 15 punti per partecipazione documentata a commissioni, comitati o gruppi di lavoro; 15 punti per il giudizio globale sul profilo culturale e professionale. La ricorrente, non avendo ancora avuto corso la sua richiesta di accesso agli atti relativi alla procedura concorsuale, ha impugnato gli atti endoprocedimentali del concorso e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni, tuttora sconosciuti, e la graduatoria finale nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli, riservandosi di proporre motivi aggiunti all'esito della piena conoscenza degli atti del concorso.